



**PARERE DEL C.T.A.P.
n. 22 / 15 giugno 2026**

Oggetto: Prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione rese in orario notturno - Compenso integrativo rispetto al corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 - Criteri di congruità.

* * *

Premessa

Pervengono all'Ordine richieste di parere in ordine alla possibilità di riconoscere un compenso integrativo per prestazioni professionali di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) rese in orario notturno, in particolare nei casi in cui l'attività del CSE debba essere svolta in relazione a lavorazioni programmate o imposte nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

Le istanze sottoposte all'attenzione dell'Ordine muovono da fattispecie nelle quali il corrispettivo professionale risulta determinato mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, senza che tale decreto preveda uno specifico coefficiente correttivo riferito all'orario di svolgimento della prestazione. Viene pertanto chiesto *se il compenso parametrico ordinario possa ritenersi integralmente soddisfacente anche quando la prestazione debba essere resa in modo significativo, strutturale o esclusivo in orario notturno, ovvero se sia congruo riconoscere una maggiorazione per l'aggravamento derivante dallo svolgimento dell'attività nella fascia 22:00-06:00.*

In alcune fattispecie le prestazioni sono affidate nell'ambito di contratti quadro o accordi similari, attuati mediante singoli ordini applicativi o attuativi, nei quali vengono di volta in volta precisati l'oggetto della prestazione, l'importo, i termini di ultimazione e le modalità specifiche di esecuzione. Tali contratti possono contenere clausole di omnicomprensività del corrispettivo, di assunzione degli oneri connessi all'esecuzione delle attività in contesti operativi particolari, nonché previsioni dedicate allo svolgimento di attività in orario notturno o festivo.

La questione posta ha pertanto carattere generale e attiene alla corretta qualificazione giuridico-economica della prestazione professionale resa in orario notturno, alla compatibilità di un compenso integrativo con il sistema del D.M. 17 giugno 2016 e alla individuazione di un criterio di quantificazione congruo, proporzionato e non meramente orario.

* * *

Ciò posto, l'Ordine ritiene che lo svolgimento in orario notturno della prestazione di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, quando richiesto in modo significativo e strutturale in ragione delle modalità di esecuzione delle lavorazioni, possa integrare un aggravamento modale della prestazione professionale, suscettibile di specifica valorizzazione economica, ove **tale aggravamento non sia già stato espressamente considerato e compensato nella determinazione del corrispettivo contrattuale.**



La prestazione di CSE, infatti, non si esaurisce in attività di studio, verifica documentale o interlocuzione tecnica, ma comprende anche una componente operativa strettamente connessa alla fase esecutiva dell'opera. Durante la realizzazione dei lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è chiamato a svolgere attività di verifica, coordinamento e controllo sull'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, sulla corretta applicazione delle procedure di lavoro e sul coordinamento tra le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi.

Ne consegue che, quando le lavorazioni si svolgono in orario notturno e la presenza del CSE in cantiere sia richiesta o comunque necessaria nella medesima fascia oraria, la componente operativa della prestazione professionale risulta direttamente incisa dalla modalità temporale di esecuzione dei lavori. La prestazione notturna non costituisce, in tali casi, un accesso episodico o meramente eventuale, ma una modalità concreta e più gravosa di svolgimento dell'incarico.

Deve tuttavia precisarsi che tale prestazione non va qualificata, di regola, come attività totalmente estranea al contratto, ove l'incarico di CSE sia stato validamente affidato nell'ambito del rapporto contrattuale e la *lex specialis* di gara abbia già previsto tale eventualità pur rinviando la definizione del corrispettivo ad una generica maggiorazione, senza quantificarne l'incidenza. L'oggetto dell'incarico resta infatti il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Ciò che muta è la modalità concreta di svolgimento della prestazione, la quale viene resa in una fascia oraria ordinariamente più gravosa sotto il profilo organizzativo, personale e operativo.

La fattispecie deve pertanto essere più correttamente inquadrata come *aggravamento modale della prestazione contrattuale di CSE*, derivante dalla necessità di assicurare la presenza e l'attività del coordinatore in cantiere nella fascia oraria notturna.

Tale aggravamento non può essere confuso con le generiche condizioni locali di esecuzione, con i vincoli ambientali o con le ordinarie complessità del contesto in cui l'attività professionale deve svolgersi. Esso deriva, piuttosto, da una specifica modalità temporale della prestazione, che incide sulla sua gravosità e che non è autonomamente valorizzata dal D.M. 17 giugno 2016.

Il D.M. 17 giugno 2016, infatti, determina i corrispettivi professionali secondo un criterio parametrico-prestazionale fondato sul valore dell'opera, sulla categoria, sulla complessità e sulla specificità della prestazione. Il compenso è determinato mediante l'applicazione dei parametri V, G, Q e P, e non sulla base di una tariffa oraria.

Il decreto, tuttavia, non contiene uno specifico coefficiente correttivo riferito all'orario di svolgimento della prestazione professionale, né disciplina espressamente l'ipotesi in cui l'attività debba essere resa in orario notturno.

L'assenza di una previsione espressa nel D.M. 17 giugno 2016 non può essere interpretata automaticamente come esclusione in radice di ogni compenso integrativo per l'attività resa in fascia notturna. Al contrario, proprio la mancata previsione di un parametro specifico impone di verificare se, nel caso concreto, le modalità di esecuzione della prestazione presentino un aggravamento tale da giustificare una integrazione del compenso secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed equità.



Tale impostazione appare coerente con i principi generali in materia di compenso professionale, secondo cui il corrispettivo deve essere adeguato all'importanza dell'opera, al decoro della professione e alle concrete caratteristiche della prestazione svolta. Principio da ultimo ribadito anche dall'art. 1 della L. 49/2023 in tema di Equo Compenso che prevede proprio come: *«per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti»*, applicabile anche alla materia degli appalti pubblici che ha richiamato la stessa disciplina proprio nell'art. 8 d.lgs. 36/2023, sebbene con taluni adattamenti che consentono di bilanciare l'interesse del singolo professionista ad un compenso adeguato con quello generale della S.a. all'economicità dell'azione e dunque all'ottenimento del risultato,.

Occorre poi considerare il rilievo delle clausole contrattuali di omnicomprensività eventualmente contenute nei documenti di gara o nei contratti. Tali clausole, ove presenti, impongono certamente una lettura prudente della richiesta di maggiorazione. Esse impediscono di riconoscere compensi aggiuntivi per generiche difficoltà esecutive, per ordinarie condizioni locali, per vincoli di contesto o per costi organizzativi che l'affidatario avrebbe dovuto considerare in sede di offerta.

Tuttavia, le clausole di omnicomprensività non possono essere lette in modo astratto e assoluto, sino a escludere ogni possibile riconoscimento economico connesso allo svolgimento dell'attività in orario notturno, soprattutto quando tale modalità non sia meramente occasionale o accessoria, ma costituisca il regime ordinario e necessario di esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'incarico.

Ciò vale, a maggior ragione, nei casi in cui la stessa documentazione contrattuale contenga previsioni dedicate al lavoro notturno o festivo, riconoscendo, almeno in linea di principio, che l'esecuzione delle attività in tali fasce orarie possa generare maggiori oneri. In simili ipotesi, il contratto non considera il lavoro notturno sempre e comunque assorbito nei prezzi contrattuali, ma ammette che esso possa costituire un fattore di maggiore onerosità.

In ogni caso, ai fini del riconoscimento della remunerazione di tali prestazioni “notturne” è necessario appurare se la *lex specilis* contenesse previsioni tali da far ritenere assorbito nel rischio connesso all'esecuzione dell'appalto le specifiche modalità di esecuzione della prestazione, o se tale svolgimento della prestazione (*rectius*: lo svolgimento della prestazione in modalità notturna) fosse addirittura prevalente su quella “diurna” riconosciuta come la modalità normale di esecuzione delle prestazioni del CSE.

È stato osservato nella giurisprudenza di merito, con riferimento ad un appalto di lavori ove il capitolato speciale aveva già regolato la questione, escludendo i maggiori costi per i lavori notturni, che *«La scelta di eseguire i lavori in orario notturno - per ragioni legate, ad esempio, alla sicurezza, alla gestione del traffico o alla logistica di cantiere - costituisce una modalità operativa che rientra nel rischio d'impresa tipico dell'appalto: l'assunzione del rischio operativo da parte dell'appaltatore è, peraltro, coerente con la disciplina generale dell'appalto (art. 1655 c.c.), che pone in capo all'esecutore l'onere di valutare ex ante tutte le condizioni che possono incidere sull'esecuzione, inclusi i vincoli temporali e logistici»*. (cfr. Trib. Civ. Campobasso, n. 1004 del 13 novembre 2025).

Da quest'ultima pronuncia si può desumere – a contrario – il principio per il quale, ove il bando e gli altri atti di gara non abbiano previsto alcunché in tema di prestazioni notturne del CSE, essendo invece



normale che tale attività si svolga solitamente nelle ore diurne, lo stesso CSE potrà richiedere la corresponsione di un compenso aggiuntivo, soprattutto ove la necessità di tale modalità gravosa di esecuzione fosse stata resa nota solo in sede esecutiva.

Ne consegue, proprio in applicazione dei principi dell'equo compenso, che se le caratteristiche della prestazione mutano rispetto a quelle oggetto dell'offerta – diventando notturne invece che diurne – il compenso originariamente pattuito perde il suo carattere di equità, poiché calcolato su una base fattuale radicalmente diversa.

Ciò nonostante, la richiesta di compenso integrativo non deve essere qualificata come revisione generalizzata dei prezzi contrattuali, né come pretesa di compensazione per mere condizioni locali, ma come domanda di riconoscimento di uno specifico aggravamento modale della prestazione professionale di CSE, ove tale aggravamento non sia già stato autonomamente remunerato.

Quanto al criterio di quantificazione, l'Ordine ritiene non corretto applicare automaticamente una maggiorazione piena all'intero compenso professionale di CSE, senza distinguere tra le diverse componenti dell'attività.

La prestazione di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione comprende, infatti, oltre agli accessi e alle verifiche operative durante l'esecuzione dei lavori, anche attività di studio, analisi documentale, coordinamento con imprese e committenza, verifica degli aggiornamenti del PSC, esame dei POS, redazione di verbali, reportistica, interlocuzioni tecniche e gestione delle problematiche di sicurezza. Non tutte tali attività sono necessariamente rese nella fascia oraria notturna.

D'altra parte, non appare neppure coerente con la natura del compenso determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 procedere a una ricostruzione analitica delle singole ore notturne. Il sistema parametrico del D.M. 17 giugno 2016 non remunera la prestazione mediante una tariffa oraria, bensì attraverso parametri prestazionali. Una quantificazione fondata sul mero scorporo delle ore di presenza notturna rischierebbe quindi di risultare artificiosa e non pienamente coerente con la logica del sistema parametrico.

Questo CTAP ritiene, pertanto, preferibile adottare un criterio forfettario di incidenza, capace di tenere conto sia della rilevanza della componente notturna, sia della circostanza che una parte dell'attività del CSE può essere svolta a studio o comunque al di fuori della fascia oraria notturna.

In tale prospettiva può essere valorizzato, quale parametro analogico di congruità, il CCNL Studi e Attività Professionali, nella parte in cui prevede una maggiorazione del 30% per prestazioni rese nella fascia notturna. Tale richiamo non comporta l'applicazione diretta della disciplina lavoristica al rapporto professionale, trattandosi di rapporto tra professionista o società di ingegneria e committente, e non di rapporto di lavoro subordinato.

Il CCNL può tuttavia assumere rilievo quale indice oggettivo e riconoscibile della maggiore gravosità della prestazione resa in orario notturno. Esso conferma che l'attività svolta nella fascia 22:00-06:00 è normalmente considerata più onerosa rispetto alla corrispondente attività svolta in orario diurno e, come tale, meritevole di specifica valorizzazione economica.



Tale parametro del 30% deve però essere rapportato alla effettiva incidenza della componente notturna sulla prestazione complessiva di CSE. Nei casi in cui i lavori siano eseguiti esclusivamente o prevalentemente in orario notturno e la presenza del CSE in cantiere debba essere garantita in tale fascia, può ritenersi ragionevole stimare, in via prudenziale, che la componente direttamente condizionata dall'esecuzione notturna incida per due terzi sulla prestazione complessiva di CSE.

Tale stima si fonda sulla considerazione che la parte qualificante della prestazione di CSE è strettamente collegata alla fase esecutiva dei lavori, ma che una parte dell'attività resta comunque riferibile a verifiche, coordinamento, analisi documentali e adempimenti che possono essere svolti anche al di fuori dell'orario notturno.

Applicando, dunque, la maggiorazione del 30% alla quota di due terzi della prestazione complessiva, si ottiene una maggiorazione equivalente pari al 20% del compenso professionale di CSE:

$$30\% \times 2/3 = 20\%$$

Tale criterio appare equilibrato sotto un duplice profilo. Da un lato, evita di riconoscere impropriamente la maggiorazione piena del 30% sull'intero compenso professionale, con il rischio di remunerare anche attività non direttamente svolte in fascia notturna. Dall'altro, consente di valorizzare in modo effettivo la maggiore gravosità della componente operativa della prestazione, quando questa risulti prevalentemente attratta dall'esecuzione notturna delle lavorazioni.

La maggiorazione così determinata deve essere applicata al solo compenso professionale relativo alla prestazione di CSE, determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, e non deve essere automaticamente estesa ad altre prestazioni professionali eventualmente comprese nel medesimo rapporto contrattuale, che seguiranno il regime proprio del compenso, né a voci già autonomamente compensate.

Essa deve dunque essere intesa come compenso integrativo professionale per aggravamento modale della prestazione di CSE resa in relazione a lavorazioni notturne, e non come indennità di lavoro notturno in senso lavoristico.

Tale precisazione è essenziale, poiché evita di sovrapporre il rapporto professionale alla disciplina del lavoro subordinato, valorizzando il CCNL esclusivamente come parametro analogico di congruità.

Il riconoscimento della maggiorazione forfettaria del 20% presuppone, in ogni caso, che ricorrano alcune condizioni minime: che la prestazione di CSE sia effettivamente riferita a lavorazioni da eseguirsi in fascia notturna 22:00-06:00; che la presenza del CSE in cantiere sia richiesta o comunque necessaria in relazione allo svolgimento di tali lavorazioni; che la modalità notturna non sia già stata specificamente valorizzata in una autonoma voce economica; che la maggiorazione sia applicata esclusivamente al compenso professionale della prestazione di CSE, al netto di spese e oneri accessori; che restino escluse le attività estranee alla prestazione di CSE o già autonomamente compensate.

* * *



Per tutte le motivazioni sopra esposte, questo CTAP ritiene che, nei casi in cui la prestazione di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione debba essere resa in modo significativo, strutturale o prevalente nella fascia oraria notturna 22:00-06:00, e tale modalità non sia già stata specificamente compensata, sia congruo riconoscere un compenso integrativo rispetto al corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

Tale compenso integrativo non costituisce revisione generalizzata del prezzo contrattuale, né compensazione di generici vincoli di contesto, ma misura proporzionata dell'aggravamento modale della prestazione professionale.

In via prudenziale e forfettaria, assumendo quale parametro analogico la maggiorazione del 30% prevista dal CCNL Studi e Attività Professionali per il lavoro notturno e rapportandola all'incidenza stimata della componente notturna sulla prestazione complessiva di CSE, pari a due terzi, può ritenersi congrua una maggiorazione del 20% sul compenso professionale relativo alla prestazione di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

La maggiorazione dovrà essere applicata al solo compenso professionale riferibile alla prestazione di CSE, al netto delle spese, degli oneri accessori, delle eventuali prestazioni diverse e delle voci già autonomamente compensate.

Roma, 15 giugno 2026

IL COORDINATORE

Ing. Sergio Minotti

Un componente del CTAP

Avv. Luca Maria Petrone

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE

Ing. Massimo Cerri